



IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA

DECRETO DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO

Il Giudice, dott. Giuseppe Bianchi

nel procedimento n. AR 12/2017, introdotto da STEFANIA CAPITTA,

letta la domanda per liquidazione del patrimonio ai sensi dell'art. 14 *ter* L. n. 3/2012, depositata il 22.11.2017;

rilevato che:

- la domanda è proposta al giudice competente per territorio, in quanto il debitore ha la residenza nel circondario;
- il debitore versa in stato di sovraindebitamento;
- il debitore non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla L. n. 3/2012;
- il debitore non ha mai fatto ricorso in precedenza agli istituti di cui alla L. n. 3/2012;

rilevato che sono stati depositati l'inventario di tutti i beni del debitore ed una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi;

osservato che:

- al momento non emergono condizioni di inammissibilità;
- sono stati prodotti tutti i documenti previsti dalla legge;
- gli stessi paiono consentire la ricostruzione compiuta della situazione economica e patrimoniale del debitore;
- non emerge il compimento di atti in frode ai creditori nel quinquennio decorso;

considerato, quanto ai rapporti con le procedure esecutive pendenti a carico del debitore, che le stesse non possono proseguire per tutta la durata del procedimento liquidatorio (art. 14 *quinquies* comma 2 lett. b L. n. 3/2012), nemmeno se avviate da creditori fondiari (mancando una disposizione di deroga, quale quella recata dall'art. 41 comma 2 TUB solo per il fallimento del



debitore, per stabilire che il creditore fondiario può avviare o proseguire l'esecuzione individuale anche in caso di liquidazione del debitore in stato di sovraindebitamento);
ravvisata l'opportunità di nominare liquidatore lo stesso professionista che ha svolto le funzioni di O.C.C.;
osservato che ricorrono i presupposti per autorizzare il debitore a continuare ad utilizzare l'immobile in Tarquinia, trattandosi dell'unica abitazione familiare;

P.Q.M.

dichiara aperta la procedura di liquidazione dei beni di STEFANIA CAPITTA;
nomina liquidatore il dott. Marco Manovelli;
ordina la trascrizione del presente decreto, a cura del liquidatore, presso l'Agenzia del Territorio, Conservatoria dei RR.II., in relazione a ciascun immobile di cui è proprietaria la debitrice;
autorizza il debitore a continuare ad utilizzare l'immobile in Tarquinia;
fissa la data del 15.3.2018 entro cui i creditori e i titolari dei diritti reali e personali, mobiliari e immobiliari, su immobili o cose mobili in possesso o nella disponibilità del debitore, devono presentare domanda di partecipazione alla liquidazione o di restituzione o di rivendica di beni;
fissa al liquidatore termine al 15.1.2018 per formare l'inventario dei beni da liquidare e per eseguire le altre attività di cui all'art. 14 *sexies* L. n. 3/2012;
dispone che il ricorso ed il presente decreto siano pubblicati per esteso sul sito internet del Tribunale;
dispone che il liquidatore depositi in cancelleria ogni sei mesi dall'accettazione della nomina una relazione esplicativa dell'attività svolta;
precisa che, sino alla chiusura del procedimento di liquidazione, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore al deposito del presente decreto;
precisa che sono esclusi dal patrimonio soggetto a liquidazione concorsuale i crediti ed i beni mobili indicati dall'art. 14 *ter* comma 6 l. 3/12;
invita il liquidatore a rendere noto il presente provvedimento al g.e. delle procedure esecutive immobiliari pendenti nei confronti del debitore.
Si comunichi alla ricorrente ed al liquidatore nominato.

Civitavecchia , 19.12.2017

IL GIUDICE
Dr. GIUSEPPE BIANCHI

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
CIVITAVECCHIA 19.12.2017
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
D.ssa Domenica Caccaveri



AVV. NORBERTO VENTOLINI
Via Luigi Bellati n. 3 - 01016 Tarquinia (VT)
Tel. 0766.1813150- Fax 0766-030597
c.f. VNTNBR70E05C773J
P.IVA 01713400560

TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA

Ricorso per ammissione alla procedura di composizione
della crisi da sovraindebitamento (art. 6 e s.. L. 3/12)

PER: sig.ra Capitta Stefania, nata a Tarquinia il 10/09/1970,
C.F. CPTSFN70P50D024P, ed ivi residente in Tarquinia in
Loc. Bagnoli, 176, rappresentata e difesa dall'Avv. Norberto
Ventolini (C.F. VNTNBR70E05C773J, PEC:
norberto.ventolini@registerpec.it, tel. 07661813150, fax
0766030597), giusta procura in calce al presente atto, ed
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Tarquinia in
Via L. Bellati n. 3, in quale dichiara di voler ricevere le
comunicazioni di legge ai citati indirizzi.

PREMESSO

- che la ricorrente non e soggetta alle procedure concorsuali
vigenti e previste dall'art. 1 R.D. 16 marzo 1942, n. 267;
- che non ha utilizzato nei 5 anni precedenti uno strumento
di cui alla Legge n. 3/2012;
- che non ha subito per cause ad essa imputabili uno dei
provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14bis L. 3/12;
- che si è manifestato un perdurante squilibrio tra le
obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile
per farvi fronte, che di fatto rende impossibile adempiere
alle obbligazioni secondo le scadenze originariamente
pattuite;

- che la composizione dei debiti della ricorrente attualmente è pari alla somma complessiva di € 162.392,40 come meglio specificato nella proposta di liquidazione del patrimonio ex art. 14 ter Legge 3/12;

- che si trova in una situazione di sovraindebitamento di cui all'art. 6 L. 3/12 che legittima la conclusione di un accordo liquidatorio con i creditori, ai sensi dell'art. 14 ter legge 3/12, nell'ambito della procedura di composizione della crisi;

- che, in data 16/09/2016, a seguito di istanza presentata dall'odierna ricorrente, il Tribunale di Civitavecchia nominava quale professionista ex art. 15, comma 9, L. 3/12 il Dott. Marco Manovelli, che accettava l'incarico;

- che la ricorrente, con l'assistenza del sottoscritto difensore, ha predisposto una proposta di liquidazione del patrimonio, ex art. 14 ter Legge 3/12, che si allega con la relativa documentazione (ALL. B);

- che la proposta è stata sottoposta all'attenzione del dott. Marco Manovelli, quale professionista nominato per la procedura di composizione della crisi, e quest'ultimo rilasciava la relazione di fattibilità in data 02.11.2017 (ALL. A);

- che è prevista la liquidazione di tutti i beni mobili e immobili della ricorrente, come meglio rappresentato nella proposta allegata (già ALL. B);

- che il Gestore nominato ha concordato con la ricorrente il pagamento, comprensivo dell'acconto percepito, della somma di euro 3.000,00, come comprensiva di IVA, CAP.

- che, ferma restando la quantificazione del compenso effettuata del gestore in modo corrisponde alle tabelle previste per legge, si ritiene che il compenso debba essere adeguato in considerazione dell'attività effettivamente svolta ed ai criteri di proporzionalità;

- che le tariffe applicate prevedono la totalità del compenso per tutte le attività da svolgersi all'interno della procedura, ricomprendendo ogni singola fase, dalla redazione della proposta, al reperimento della documentazione, all'asseverazione e possibile attività liquidatoria;

- che nel caso in esame la ricorrente ha elaborato la proposta di accordo, con tutta la documentazione allegata, con la collaborazione del sottoscritto avvocato sottoposta successivamente all'esame del gestore nominato, il quale quindi è intervenuto nella fase di esame ed asseverazione;

- che in ogni caso, si sottolinea come le norme di cui al Decreto legge 202/2014 e le tariffe previste non solo vincolanti per la liquidazione medesima da parte del giudice, così come espressamente previsto al comma 4, art. 14, del decreto;

Tutto ciò premesso, la sig.ra Stefania Capitta, come sopra

rappresentata, difesa e domiciliata

CHIEDE

All'Ill.mo Giudice del Tribunale di Civitavecchia, ritenuti sussistenti i requisiti soggettivi ed oggettivi per l'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi della Legge 3/2012, voglia emettere decreto di apertura della Liquidazione del patrimonio, ex art. 14 ter, legge 3/12 e succ. mod. e, conseguentemente, nominare il liquidatore, disponendo che sino al momento della chiusura della procedura, a pena di nullità, non possano essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazioni sul patrimonio oggetto di liquidazione, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, ai sensi dell'art. 14 quinquies.

Si chiede altresì che l'Ill.mo sig. Giudice, ai sensi dell'art. 14 quinquies, comma 2, lettera e, voglia autorizzare la ricorrente all'uso dell'immobile sino alla liquidazione, non avendo questa altra dimora per se e per il suo nucleo familiare, né potendo provvedere la pagamento di affitti, considerando che l'uso del bene garantirà la manutenzione ordinaria dello stesso a tutela dell'interesse dei creditori e del buon esito della liquidazione al miglior prezzo.

Sin da ora, all'esito della procedimento di liquidazione, la ricorrente chiede di essere ammessa al beneficio della esdebitazione ex art. 14 della Legge 3/2012.

Si allega la seguente documentazione:

A) relazione ai sensi della legge 3/2012 del gestore Dott.

Marco Manovelli del 02.11.2017 e relativa documentazione

in allegato alla stessa;

B) proposta di Liquidazione del Patrimonio.

Con osservanza.

Tarquinia, 15.11.2017.

Avv. Norberto Ventolini.



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
CIVITAVECCHIA 22.11.2017
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dessa Domenico Gaccavari

*Stella Sig.^a Daniela Ticcovi
e stelle allo studio*

